

Il voto domiciliare per le persone con disabilità gravissima è legge

(Ufficio Stampa UILDM)

Il Senato ha approvato all'unanimità la Proposta di Legge n. 907, presentata l'8 maggio del 2008 dalla deputata radicale Rita Bernardini e sottoscritta da esponenti politici di tutte le forze presenti in Parlamento, che era stata approvata alla Camera nei giorni scorsi, sempre all'unanimità. Il provvedimento, che non ha subito modifiche rispetto al testo approvato alla Camera, è quindi Legge e consentirà a migliaia di persone con gravi disabilità di votare a domicilio.

Questa nuova Legge modifica la n. 22 del 27 gennaio 2006, che consentiva di votare a domicilio esclusivamente alle persone con disabilità «che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali», escludendo cioè tutte le altre persone con gravi o gravissime disabilità, ritenute «trasportabili» poiché non dipendenti in modo «continuativo e vitale» da un'apparecchiatura. Ora, invece, il voto a domicilio viene esteso anche a coloro che, pur non dipendendo in modo «continuativo e vitale» da un'apparecchiatura elettromedicale, sono affetti da gravissime disabilità che ne rendono impossibile l'allontanamento dalla propria abitazione.

Va segnalato che l'Aula ha approvato anche un Ordine del Giorno che impegna il Governo «ad adottare ogni misura necessaria al fine di rendere per quanto possibile operativo, in via sperimentale, l'esercizio del voto domiciliare per gli elettori ammessi già a partire dalla prossima tornata elettorale fissata per i giorni 6 e 7 giugno e ad assicurare una piena attuazione della Legge per le successive elezioni».

Si apprende dalle Agenzie di Stampa che grande soddisfazione per il sì è stata espressa in modo unanime, ma in particolare dal presidente di turno dell'Assemblea, Vannino Chiti, del Partito Democratico, che ha voluto ribadire «l'importanza di una Legge che garantisca a tutti un diritto politico, il diritto di voto». Chiti, inoltre, ha invitato i mezzi di informazione, «in particolare la tv, a dare la più ampia comunicazione di questa legge».

Il testo della Legge approvata, che trovate in calce al presente messaggio, stabilisce che «gli elettori che si trovano in una situazione di minorazione prevista dall'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed impossibilitati a spostarsi autonomamente dalla propria dimora per qualsiasi motivo, sono ammessi al voto nella predetta dimora».

Per avere questa possibilità, l'elettore deve inviare tra il quarantacinquesimo e il trentesimo giorno antecedente la data della votazione una richiesta scritta

nella quale, in carta libera, deve essere attestato «il motivo per il quale si chiede di esprimere il voto presso la propria dimora e la comunicazione dell'indirizzo completo presso il quale si intende essere ammessi al voto». La richiesta deve essere inviata all'Ufficio Elettorale del Comune nelle cui liste elettorali l'interessato è incluso, corredata da una copia della tessera elettorale e del certificato comprovante la disabilità e dal certificato del medico di base che dichiara la persistenza della situazione di gravità e l'impossibilità ad allontanarsi autonomamente da casa.

A questo proposito, informiamo tutti i destinatari che nel caso in cui avessero domande o volessero segnalare problemi, disservizi, o avessero altre necessità in merito, l'Onorevole Ileana Argentin, da sempre molto vicina alla UILDM e già presidente della Sezione di Roma, ha dato la propria disponibilità ad aiutare tutti i soci UILDM interessati. Per mettervi in contatto con lei potete scrivere direttamente a questo indirizzo (narduzzo@eosservice.com). Gireremo poi noi ad Ileana le vostre richieste e vi faremo avere le sue risposte.

IL TESTO DELLA LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi»;

d) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «, lettera b),»;

e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori»;

f) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione».

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 - 1. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

(fonte: www.uildm.org)